



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico–disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica



Il Ministro dell'università e della ricerca

può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM, è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 14.12.2017 (prot. n. 994), con cui l'Istituto denominato Modartech, con sede in Pontedera (PI), è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 all'attivazione del corso accademico di primo livello in *“Fashion Design (DAPL 06)*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 13211 del 4.5.2021, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, per l'a.a. 2021/2022;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021, recante *“Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio accademico n. 3 del 3.6.2021 e del Consiglio di amministrazione del 19.4.2021, dell'Istituto denominato Modartech, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione



Il Ministro dell'Università e della ricerca

dei nuovi corsi di master di primo livello in *“Fashion Hi Tech”*, *“Luxury Accessories. Leather and Footwear Designer”* e *“Virtual Art Designer. Immersive Technology, Fashion, Events and Museum”*;

VISTA l'istanza del 25.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Modartech, ha chiesto l'attivazione corsi di master di primo livello in *“Fashion Hi Tech”*, *“Luxury Accessories. Leather and Footwear Designer”* e *“Virtual Art Designer. Immersive Technology, Fashion, Events and Museum”*;

VISTA l'attestazione rilasciata nella sopra citata nota del 25.6.2021, con la quale il Direttore dell'Istituto Modartech dichiara che l'attivazione dei sopracitati corsi di master di I livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 4.8.2020, assunta al prot. dgsinfs n. 9077, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del terzo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 129 del 23.7.2020;

VISTO il verbale n. 73 del 21-28.7 - 3.8.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs con il n. 26728 del 6.9.2021, con cui quest'ultima, ha sospeso l'emissione del parere e ha richiesto di inserire nell'apposita piattaforma CINECA tre regolamenti, ciascuno specifico per ogni corso di Master;

VISTA la nota del 23.9.2021, prot. dgsinfs n. 28619, con la quale il suddetto verbale è stato portato a conoscenza dell'Istituto Modartech;

VISTO il caricamento da parte dell'Istituto Modartech dei suddetti tre regolamenti specifici per ogni singolo master;

VISTI i verbali nn. 76 del 19.10.2021 (acquisito al protocollo dgsinfs con il n. 33293 del 3.11.2021) e 77 del 8-9.11.2021 (acquisito al protocollo dgsinfs con il n. 34873 del 15.11.2021), con i quali la Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici ha formulato parere favorevole in ordine alla richiesta di attivazione corsi di master di primo livello in *“Fashion Hi Tech”*, *“Luxury Accessories. Leather and Footwear Designer”* e *“Virtual Art Designer. Creative and Fashion Events”*;

VISTA la nota del 27.1.2022, prot. n. 380, assunta in data 28.1.2022 al prot. dgsinfs n. 2273, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26.1.2022 delibera n. 11 per l'attivazione dei sopra citati corsi di master di primo livello, per l'a.a. 2021/2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 102 del 2.2.2022 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto Modartech;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Modartech, all'attivazione dei corsi di master di primo livello in *“Fashion Hi Tech”*, *“Luxury Accessories. Leather and Footwear Designer”* e *“Virtual Art Designer. Creative and Fashion Events”*;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. L'Istituto denominato Modartech di Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2021/2022, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i corsi di master di primo livello in *"Fashion Hi Tech"*, *"Luxury Accessories. Leather and Footwear Designer"* e *"Virtual Art Designer. Creative and Fashion Events"*.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici sono adottati con decreto del Direttore dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato Modartech, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa